

ESSENTE I.R. E I. BOLLO  
AI SENSI ART. 82 C. 3 DLGS 117/  
APS ISCRITA AL RUNTS, 2017

## STATUTO

### ATENEO TERZO VALORE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

#### Art. 1

##### COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE, DURATA

**1.1** È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata "ATENEO TERZO VALORE APS", in sigla U.P. ATENEO TERZO VALORE APS, (di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione"), con sede legale nel Comune di Veduggio (TV) in via Castellana n. 22.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite altre e diverse sedi operative in Italia e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale, demandando al Consiglio Direttivo tali deliberazioni e al Legale Rappresentante la comunicazione agli appositi Organi competenti.

**1.2** L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

**1.3** L'Associazione può richiedere, secondo la procedura prevista, l'adesione o affiliazione ad una o più Federazioni, APS e Associazioni a carattere nazionale, Cooperative e Consorzi, Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o ad una Rete associativa del Terzo Settore. Tale affiliazione presuppone e comporta piena consonanza ai fini ed ai progetti generali dell'Ente prescelto, pur nell'autonomia propria dell'Associazione, quale autonomo e distinto soggetto giuridico, per l'attuazione e l'organizzazione dei detti fini e progetti.

**1.4** La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

#### Art. 2

##### SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

**2.1** L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.

**2.2** Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**2.3** Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

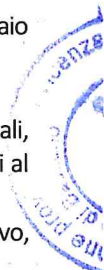
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);
- interventi e prestazioni sanitarie (lett. b);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);

mb  
8/3

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f)
- formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i)
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l)
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e succ. modificazioni (lett. s)
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w)
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z)

**2.4 L'APS in particolare intende realizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti azioni:**

- promozione di percorsi educativi per uno stile di vita sano e di potenziamento delle relazioni per ridurre i rischi di insorgenza di malattie neurodegenerative e il disagio sociale;
- percorsi formativi, scuole di memoria, sistemi di prevenzione per l'invecchiamento attivo;
- istituzione di Consultori Familiari Socio-Educativi, secondo le indicazioni normative della Regione Veneto e delle leggi in materia, con gestione anche condivisa con altre istituzioni non profit ed ETS;
- apertura ed avvio di Sportelli d'Ascolto gratuiti di relazione d'aiuto dedicati alla popolazione nelle diverse territorialità, di ogni età ed estrazione sociale, anche in collaborazione con le amministrazioni comunali e le scuole;
- gestione di servizi sanitari e di point salute, ivi compresi le azioni di prevenzione contro il bullismo e ogni forma di maltrattamento dei minori;
- trasporto sociale, accompagnamento e aiuto ad infermi e disagiati, attività socio-assistenziali e socio-sanitarie;
- laboratori socio-educativi dedicati alla riscoperta delle tradizioni locali e valorizzazione del territorio veneto, avvio e conduzione di orti solidali;
- tutela dell'ambiente e delle sue strutture storico-artistiche attraverso campagne e giornate di sensibilizzazione al riciclo e all'ecologia, con finalità educative e contro il disagio sociale;
- istituzione e promozione dell'Università Popolare Intergenerazionale nelle diverse Comunità del Veneto per la valorizzazione del potenziale umano, in tutte le età, organizzando e promuovendo - anche insieme ad altri ETS, Associazioni, Cooperative, Consorzi, Circoli Culturali e Ricreativi- attività informative, formative, ricreative, culturali, sportive e sociali, per contribuire attivamente alla diffusione della cultura e delle scienze in tutte le loro forme;
- cicli formativi conformi al Decreto Legislativo 13/2013 e alla Legge 4/2013, corsi certificativi, formali e non formali, complementari ed extra scolastici, in ambito sociale, sanitario e non sanitario, in tutte le aree e materie, ivi comprese quelle della salute, sicurezza sul lavoro, prevenzione, qualificazione e riqualificazione dell'associato, e più in generale di tutto il personale ivi compreso quello del mondo scolastico e universitario;



*Handwritten signature and initials.*

- istituzione delle "domeniche caritatevoli", banche del tempo e apertura di empori solidali;
- gestione e conduzione di beni pubblici inutilizzati e da riqualificare per creare nuovi centri di relazione tra le persone e aree gioco dedicate ai bambini e adolescenti.

**2.5** L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

**2.6** L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

**2.7** L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo od altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

**2.8** Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

Ai fini del presente Statuto non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

**2.9** I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

**2.10** Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, salvo per quanto riguarda gli obblighi assicurativi dei volontari di cui all'art. 18 del D.Lgs 117/2017, per i quali detto articolo 18 del D.Lgs 117/2017, non prevede esclusione.

**2.11** L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

### **Art. 3 PATRIMONIO ED ENTRATE**

**3.1** Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

**3.2** Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

**3.3** In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

**3.4** I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

**3.5** Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

mb  
53

**Art. 4**  
**SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE**

**4.1** Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, e quelle giuridiche senza scopo di lucro e con le percentuali previste dalle leggi che regolano gli Enti del Terzo Settore, che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno 7 persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

**4.2** L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

**4.3** Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

Nel caso di Persone giuridiche, quest'ultime saranno all'uopo rappresentate da un Delegato appositamente nominato dall'ente di appartenenza e comunicato formalmente all'Associazione.

**4.4** Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

**4.5** La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

**4.6** Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto in Assemblea;
- c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

**4.7** Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

**4.8** Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

**4.9** I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante chi ne ha la potestà genitoriale o ne fa le veci.

**Art. 5**  
**PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

**5.1** Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

**5.2** Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

Stampa circolare blu con testo illeggibile.

Handwritten signature.

**5.3** I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 14 Febbraio di ogni anno.

**5.4** Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

**5.5** In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

**5.6** La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

## **Art. 6**

### **OBBLIGHI ASSICURATIVI**

**6.1** L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

**6.2** L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## **Art. 7**

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**7.1** L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

**7.2** Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria;
- e) Il Collegio dei Probiviri, laddove nominato in caso di controversia.

**7.3** Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

**7.4** L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

## **Art. 8**

### **ASSEMBLEA**

**8.1** L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

**8.2** Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

**8.3** L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

**8.4** L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, in prima convocazione entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra

MJ  
53

decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

**8.5** In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del Terzo Settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

**8.6** I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

**8.7** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

**8.8** Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante, se non è già presente all'adunanza il Segretario-Tesoriere.

**8.9** Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

**8.10** L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

**8.11** L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

**8.12** Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

**8.13** Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

**8.14** L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

**8.15** L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- e) nomina e revoca, laddove necessario a seguito di controversia, i componenti del Collegio dei Probiviri;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- h) delibera su eventuali proposte di partecipazione a gare, bandi, concorsi, accordi di progetto, sottoscrizione di appalti e convenzioni, incarichi speciali o consulenze, forniture di servizi, pre-individuati dal Consiglio Direttivo, qualora l'importo degli stessi abbiano un valore economico o provochino impegni di spesa per l'Associazione superiori a euro diecimila/00 per singolo contratto;

Stampa circolare blu con testo illeggibile.

Handwritten signature in blue ink.

i) delibera su proposta del Consiglio Direttivo, alla nomina - per gratitudine perpetua - di "Socio Onorario" dell'Associazione, titolo onorifico che non provoca vantaggi o diritti particolari all'associato ma che viene riservato a quell'aderente che si è distinto durante la propria vita associativa con particolari azioni e lodevoli iniziative messe in atto a favore dell'Istituzione;

j) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

**8.16 L'Assemblea straordinaria:**

a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;

b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;

c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

**Art. 9**

**CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE**

**9.1** Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

**9.2** Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione o da persone indicate dagli enti associati.

Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

**9.3** Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

**9.4** Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Segretario-Tesoriere.

**9.5** La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.

Il Presidente può, in caso di urgenza e necessità, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

**9.6** Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta a trimestre e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

**9.7** Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

**9.8** Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, in prima convocazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;

b) la fissazione delle quote associative;

c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;

d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

f) La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, od emanazione e modifica dei regolamenti sociali;

h) l'istituzione di interne Commissioni, Dipartimenti, Collegi, Albi, Repertori, Registri e la nomina di Rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti a cui l'Associazione è affiliata o associata;

i) la facoltà di nominare tra i soci dell'APS e/o soggetti esterni all'ambito consigliare, il Rettore con funzioni di supervisione e Coordinamento scientifico dell'Ente, eventuali Direttori Tecnici, Delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

mf  
EB

- l) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;  
m) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri Organi.

**9.9** Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

**9.10** Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

#### **Art. 10**

#### **SOSTITUZIONE DI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DECADENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DEL PRESIDENTE**

**10.1** La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto, invero sopraggiunte cause di incompatibilità.

**10.2** Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea ordinaria entro 30 giorni per la loro elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato originale del Consiglio Direttivo vigente;

**10.3** Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

**10.4** In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

**10.5** Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

**10.6** In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

#### **Art. 11**

#### **SEGRETARIO - TESORIERE**

**11.1** Il Segretario-Tesoriere, nominato ai sensi dell'ad 9 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere a supportare il Presidente nelle trattative necessarie per l'acquisizione dei mezzi, strumenti, contratti e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a predisporre i modelli di liquidazione delle spese verificandone la regolarità e supportando il Presidente al materiale pagamento.

**11.2** Il Segretario-Tesoriere, inoltre, sovrintende alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle

risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

**11.3** Il Segretario-Tesoriere, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Vicepresidente.

## **Art. 12**

### **ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

**12.1** L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre.

**12.2** Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

**12.3** Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 300.000 € o riferibili alla soglia limite prescritta dal Cts e/o dalle leggi in materia;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

**12.4** Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro e/o dell'importo limite indicato dal Codice del Terzo Settore e/o dalle leggi in materia, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

**12.5** Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro e/o dell'importo limite indicato dal Codice del Terzo Settore e/o dalle leggi in materia, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

**12.6** Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

## **Art. 13**

### **ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

**13.1** Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

**13.2** L'Organo di controllo, laddove nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

**13.3** Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.



**13.4** Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

#### **ART. 14 COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

**14.1** L'Associazione si deve impegnare a cercare di comporre bonariamente le eventuali controversie che dovessero sorgere nell'ambito dell'Associazione stessa attraverso la costituzione di un Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è quindi un organo opzionale, eletto solo in caso di necessità da parte dell'Assemblea ordinaria dei Soci.

**14.2** Esso è composto da 3 membri, di cui 2 nominati dall'Assemblea fra i propri associati in rappresentanza di ciascuna delle parti in causa, e 1 non socio – con funzioni di Presidente del Collegio – indicato dalla Federazione o Ente di Promozione Sportiva o Rete Associativa Nazionale a cui l'Associazione aderisce.

**14.3** I Probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Revisione o dell'Organo di Controllo e durano in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi.

**14.4** Il Collegio, informato della questione, si riunisce e decide entro 30 giorni sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi.

Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

#### **Art. 15 SCIOGLIMENTO**

**15.1** L'Associazione ha durata illimitata.

**15.2** Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

**15.3** Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

**15.4** In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un'altra Associazione di Promozione Sociale, EPS o Federazione di Appartenenza o affiliazione, invero Ente del Terzo Settore con finalità medesime, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 16 TRANSIZIONE E NORME APPLICABILI**

**16.1** Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

**16.2** Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

**16.3** Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

Vedelago (TV), 8/08/2024

AGENZIA DELLE ENTRATE

Bassano del Grappa

ATTO REG. I 23/08/2024

AL N. 1843 SERIE 3

ESATTI €

esente dalle imposte ed stat. D. lgs. 47/17

Il Presidente

Mario Mondop

Il Segretario verbalizzante

Emanuele Boscheri

IL FUNZIONARIO (\*)  
ALESSANDRA RIVELLI

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale pro tempore